



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA

www.abaroma.it - abaroma@pec.accademiabelleartiroma.it

BANDO DI MOBILITÀ DEL PERSONALE AFAM PER L'A.A. 2025/2026 PERSONALE DOCENTE

IL DIRETTORE

- VISTA** la Legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante “Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, “Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508”;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, “Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508” e i relativi decreti attuativi;
- VISTO** lo Statuto dell'Accademia di Belle Arti di Roma;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 83, “*Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM*”;
- VISTI** i vigenti CC.CC.NN.LL. del comparto Afam ed in particolare il C.C.N.L. “Istruzione e Ricerca” 2016-2018 del 19 aprile 2018 e C.C.N.L. economico “Istruzione e Ricerca” 2019-2021 del 6 dicembre 2022 inserire parte normativa con i profili;
- VISTO** il sistema di classificazione dei profili professionali del personale dell'Amministrazione di cui al CCNL;
- VISTO** il Regolamento d'Istituto per il Reclutamento del Personale AFAM prot. n. 29331 del 31/10/2025
- VISTA** la programmazione triennale dei fabbisogni del personale adottata con delibera del Consiglio di amministrazione prot. n.16869 del 10/07/2025
- VISTO** il budget assunzionale per l'a.a. 2025/2026 risultante dai dati presenti nella piattaforma di cui alla nota MUR n. 7325 del 10 giugno 2025;
- VISTA** la Nota n. 10490 del 01/09/2025 recante il Verbale di confronto in materia di mobilità del personale delle istituzioni AFAM (23 maggio, 4 e 23 giugno 2025) e in particolare l'Allegato 1 “Disposizioni di cui al verbale di confronto sindacale del 4 e 23 giugno”;
- VISTA** la nota MUR prot. n. 13499 del 06/11/2025 concernente le procedure concorsuali e di mobilità per l'a.a. 2025/2026

DECRETA



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA

www.abaroma.it - abaroma@pec.accademiabelleartiroma.it

Articolo 1 – Oggetto

1. È indetta la procedura di mobilità per il personale docente – CCNL IR – sezione AFAM – per i seguenti settori artistico-disciplinari e relativi profili

Codice	Settore artistico disciplinare ed eventuale profilo
AFAM102 (ABST47)	Storia delle arti visive <i>Profilo - Storia dell'arte moderna</i>

2. La sede di servizio di un (1) posto a tempo pieno/definito messi a mobilità di cui al comma precedente è l'Accademia di Belle Arti di Roma sita in Roma, Via di Ripetta, 222. L'attività di docenza potrà essere svolta anche presso le eventuali succursali dell'Accademia.
3. Riguardo alla rispondenza della professionalità ricercata con i fabbisogni della ricerca e dell'offerta formativa dell'istituzione, si evidenzia che:

AFAM102 Storia delle arti visive Il profilo richiesto deve possedere conoscenza dei fenomeni relativi alla Storia delle Arti visive, con particolare riferimento all'epoca moderna, dal 1400 a tutto il 1700.

4. Ai fini dell'inserimento del personale docente nella graduatoria di cui al comma 1, si procede come descritto nel presente bando.
5. Il Bando è pubblicato sul sito istituzionale dell'Accademia (www.abaroma.it), **sul portale del reclutamento InPA**, di cui all'art. 35-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (<https://www.inpa.gov.it>), e sul Portale dei concorsi AFAM (<https://afam-anagrafiche.mur.gov.it/ricerca-bandi.it>).
6. I termini di scadenza per la presentazione della domanda sono pari a quindici giorni successivi alla pubblicazione del Bando.
7. L'efficacia della presente procedura e la conseguente presa di servizio sono subordinate all'adozione del D.P.C.M. autorizzatorio di cui all'art. 3, comma 2 del D.P.R. 24 aprile 2024, n. 83.

Articolo 2 - Requisiti di ammissione

1. Per l'ammissione alla procedura di mobilità è richiesto il possesso di uno dei seguenti requisiti:
 - a. essere docenti a tempo indeterminato presso altra istituzione AFAM, inquadrati nel medesimo settore artistico-disciplinare e profilo disciplinare per il quale è stata indetta la procedura;
 - b. essere docenti a tempo indeterminato presso altra istituzione AFAM inquadrati in un settore artistico-disciplinare o in un profilo disciplinare diverso da quello oggetto del bando di mobilità, presentando contestualmente alla propria candidatura apposita domanda di passaggio al suddetto settore artistico-disciplinare e profilo disciplinare. La domanda è valutata dal Consiglio accademico, fermo restando il successivo parere



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA

www.abaroma.it - abaroma@pec.accademiabelleartiroma.it

favorevole della competente commissione di abilitazione artistica nazionale che, fino alla nomina di dette commissioni è reso dal CNAM ai sensi di quanto previsto dall'art. 17, c. 9 del DPR 83/2024, tenendo conto della congruità delle esperienze e delle competenze professionali, artistiche, didattiche e di ricerca del docente in relazione al settore artistico-disciplinare e profilo disciplinare di destinazione.

2. Non possono partecipare alla procedura coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il presidente, il direttore, il direttore amministrativo, un componente del consiglio di amministrazione o del consiglio accademico e coloro che sono soggetti al vincolo quinquennale di sede di cui all'art. 35, comma 5-*bis* del D.Lgs. 165/2001.
3. Tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

Articolo 3 - Costituzione della graduatoria

1. Al termine della procedura di mobilità di cui al presente bando, verrà predisposta una graduatoria definitiva in ordine decrescente di punteggio, in cui il punteggio massimo attribuibile è pari a 1.000 (mille).
2. Il punteggio di cui al comma 1 è composto come di seguito riportato:
 - a. Titoli di studio ed esigenze di famiglia: punteggio massimo pari a 300 (trecento)
 - b. Esperienza artistica e professionale: punteggio massimo pari a 700 (settecento)
3. Per l'inserimento in graduatoria la valutazione dell'esperienza artistica e professionale, di cui al punto b) del comma 2 del presente articolo, deve essere pari o superiore a 350 punti.
4. L'elenco degli idonei è finalizzato esclusivamente alla mobilità di cui al presente bando e non potrà essere utilizzato per altra finalità. La validità della graduatoria è limitata all'anno accademico per il quale è indetta la presente procedura.

Articolo 4 - Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di ammissione alla procedura deve essere redatta esclusivamente secondo l'Allegato A e deve essere caricata **entro e non oltre le ore 23.59 del quindicesimo giorno dalla pubblicazione 01/12/2025** sul portale del reclutamento InPA, al link: <https://www.inpa.gov.it> accedendo tramite Identità Digitale (SPID, CIE, etc.).
2. Nella domanda (Allegato A) devono essere riportati:
 - a. Nome e Cognome
 - b. Data e luogo di nascita
 - c. Nazionalità
 - d. Codice fiscale
 - e. Istituzione AFAM di appartenenza e SAD/profilo di appartenenza
 - f. Residenza anagrafica e domicilio, se diverso dalla residenza



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA

www.abaroma.it - abaroma@pec.accademiabelleartiroma.it

- g. Recapiti per ricevere ogni comunicazione relativa alla presente procedura: recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica ordinaria e di posta elettronica certificata (PEC).
 - h. Dichiarazione di insussistenza del vincolo quinquennale di sede, ai sensi dell'art. 35, co. 5-bis del D.Lgs. 165/2001
3. Il candidato può modificare o integrare la domanda fino alla data di scadenza indicata nel bando, anche se già precedentemente inviata. In tal caso, sarà presa in considerazione esclusivamente l'ultima domanda presentata in ordine di tempo.
4. Ogni eventuale successiva variazione delle informazioni di cui alle lettere g) e h) del comma 2 del presente articolo deve essere tempestivamente comunicata all'istituzione tramite PEC all'indirizzo abaroma@pec.accademiabelleartiroma.it. L'istituzione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del candidato all'indirizzo indicato nella domanda, né in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del domicilio o del recapito, né di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio o recapito da parte del candidato, né per eventuali disguidi o ritardi imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o forza maggiore.

Articolo 5 - Titoli da dichiarare nella domanda di ammissione ai fini della graduatoria

- 1. I titoli generali, i titoli artistici e professionali dichiarati dal candidato devono essere posseduti entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.
- 2. Per i titoli attestanti l'anzianità di servizio si considerano quelli maturati fino all'a.a. 2024/2025 compreso.
- 3. Il servizio a tempo determinato può essere valutato solo se prestato a seguito di procedura selettiva pubblica, della quale il candidato dovrà fornire gli estremi (protocollo e data) del Bando e della Graduatoria definitiva alla quale si riferisce ciascun contratto. Non saranno valutati i titoli per i quali non viene riportata tale informazione o la stessa non risulti completa e/o verificabile.
- 4. I titoli attestanti le esigenze di famiglia devono essere posseduti sia alla data di presentazione della domanda, sia alla data della presa di servizio nell'Accademia che ha indetto la procedura.
- 5. Le dichiarazioni sostitutive di stati, fatti e qualità personali dei candidati sono soggette, da parte da parte dell'Amministrazione a idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità delle stesse con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.
- 6. Non è consentito ai candidati fare riferimento a domande o dichiarazioni prodotte in altre procedure.
- 7. Il riconoscimento dei titoli di studio equipollenti e/o equivalenti conseguiti nelle Istituzioni di istruzione superiore estere deve essere acquisito entro la data di scadenza del bando. Si precisa che l'equivalenza dei titoli non risulterà nel riconoscimento legale dello stesso per il quale sarà necessario fornire la Dichiarazione di Valore o gli attestati di conformità rilasciati dal CIMEA.



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA

www.abaroma.it - abaroma@pec.accademiabelleartiroma.it

8. I titoli di servizio a tempo determinato o a tempo indeterminato prestato in qualità di docente presso altri ordini di scuola statale in altri Paesi UE, ovvero in istituzioni pubbliche di alta formazione artistica e musicale in altri Paesi UE, devono essere debitamente dettagliati e devono essere certificati dall'Autorità diplomatica italiana nello Stato estero.

Articolo 6 - Inammissibilità della domanda ed esclusione dalla procedura

1. È inammissibile e comporta, pertanto, l'esclusione dalla procedura, la domanda che sia stata presentata oltre il termine perentorio previsto dall'art. 4 o con modalità diverse da quelle indicate.
2. Sono inammissibili le domande per le quali risultino assenti i requisiti previsti dall'art. 2.
3. Le autodichiarazioni mendaci o la produzione di documenti falsi comportano l'esclusione dalla procedura, la decadenza dalla graduatoria e sono perseguibili ai sensi della normativa vigente.

Articolo 7 – Commissione

1. La commissione valutatrice è composta da tre docenti a tempo indeterminato nel settore artistico-disciplinare e profilo disciplinare o in settori affini a quello per cui è bandita la procedura di mobilità (art. 4, comma 5, lett. b del DPR 83/24).
2. La commissione è nominata, dopo la scadenza del bando, con decreto del Direttore.
3. Ai componenti delle commissioni di cui ai commi precedenti si applicano le incompatibilità di cui all'art. 11, co. 1, del DPR 487/94 (art. 8, co. 1, lett. h, del DPR 83/24) e quelle previste dall'art. 17, co. 23 del DPR 83/24. Ai fini di garantire la piena imparzialità e l'assenza di conflitto di interessi, sono considerati incompatibili i componenti della RSU, dei sindacati territoriali e nazionali e del CNAM.

Articolo 8 - Valutazione dei titoli di servizio, di studio e precedenza per il personale docente

1. La valutazione dei titoli di cui al presente articolo ha come punteggio massimo complessivo 300 punti. Tale valutazione viene effettuata solo per coloro che hanno raggiunto un punteggio pari o superiore a 350 nei titoli di cui al successivo art. 9.
2. L'anzianità di servizio viene valutata, intendendo con il termine "ruolo" il servizio a tempo indeterminato e con il termine "pre-ruolo" il servizio a tempo determinato. Ai sensi delle indicazioni fornite dal ministero con Nota n. 10490 del 01/09/2025 vengono adottati i seguenti criteri:

ANZIANITÀ DI SERVIZIO	
a) per ogni anno di servizio comunque prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza (1) (3)	p. 6
b) per ogni anno di servizio pre-ruolo prestato nelle Accademie di Belle Arti, nei Conservatori e negli ISIA in relazione al corrispondente ruolo di appartenenza (3)	p. 6
c) per ogni anno di servizio pre-ruolo o di ruolo diversi da quello di attuale titolarità nelle Accademie, nei Conservatori e negli ISIA nonché	p. 3



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA

www.abaroma.it - abaroma@pec.accademiabellertiroma.it

in ruoli o fascia diversi da quello di appartenenza (3)	
d) per il servizio di ruolo prestato ininterrottamente da almeno tre anni senza soluzione di continuità nell'istituzione di attuale titolarità (2) in aggiunta a quello previsto dalle lettere a) e b) (3)	p. 6 per i primi tre anni p. 2 (per ogni anno) per il quarto e quinto anno p. 3 per ogni anno oltre al quinquennio
e) per il servizio di ruolo prestato ininterrottamente da almeno tre anni senza soluzione di continuità nell'insegnamento di attuale titolarità, senza distinzione di fascia, in aggiunta a quello previsto dalle lettere a) e b) o in aggiunta a quello previsto dalla lettera c) in caso di servizio prestato su fascia diversa da quella di attuale appartenenza (3)	p. 6 per i primi tre anni p. 1 (per ogni anno) per il quarto e quinto anno p. 2 per ogni anno oltre al quinquennio
f) per ogni anno di servizio pre-ruolo o di ruolo prestato in qualità di docente presso altri ordini di scuola statale in Italia o in altri Paesi UE ovvero in istituzioni pubbliche di alta formazione artistica e musicale in altri Paesi UE (Ai fini della valutazione i servizi prestati all'estero devono essere debitamente certificati dall'Autorità diplomatica italiana nello Stato estero) (3)	p. 1,5

NOTE Anzianità di servizio:

(1) Il ruolo di appartenenza va riferito rispettivamente:

- a) Ruolo dei docenti AFAM di prima fascia (dal 16/2/2005)
- b) Ruolo dei docenti AFAM di seconda fascia (dal 16/2/2005)
- c) Ruolo dei docenti dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali d'arte drammatica e di danza (fino al 16/2/2005)

Il servizio svolto con contratto subordinato ai sensi del CCNL AFAM presso le Accademie storiche statizzate è valutato al pari di quello prestato nelle Accademie di Belle Arti.

(2) Ai fini della continuità il servizio svolto all'epoca nelle sezioni staccate non è comunque cumulabile con quello prestato nella sede centrale fatto salvo quello svolto nelle sopresse sezioni staccate per ciechi. I punteggi previsti comprendono anche la valutazione del servizio militare prestato in costanza di rapporto di impiego.

(3) Per "anno" si intende aver svolto almeno 180 giorni, anche non consecutivi e in istituzioni diverse, nell'ambito dello stesso anno accademico

3. I Titoli generali vengono valutati, ai sensi delle indicazioni fornite dal ministero con Nota n. 10490 del 01/09/2025, con i seguenti criteri:

TITOLI GENERALI	
a) per ogni promozione di merito distinto	p. 3
b) per ogni inclusione in graduatoria di merito di pubblici concorsi senza accesso riservato per esami, o esami e titoli per l'accesso al ruolo di appartenenza o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza (1)	p. 4, per un massimo di p. 12



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA

www.abaroma.it - abaroma@pec.accademiabelleartiroma.it

c) per ogni diploma di Accademia di belle arti, di Conservatorio di musica, di ISIA, di Accademia di arte drammatica e danza, nonché diplomi di specializzazione o di perfezionamento conseguiti nell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia o titolo estero dichiarato equipollente	p. 5
d) per ogni titolo universitario di laurea, di specializzazione e di dottorato di ricerca o titolo estero dichiarato equipollenti	p. 4
e) per ogni corso di perfezionamento rilasciato da Università almeno di durata annuale	p. 2 per un massimo di p.4

NOTE Titoli generali:

(1) È equiparata all'inclusione in graduatoria di merito l'inclusione in terme di concorsi a cattedre negli istituti di istruzione artistica.

4. Le esigenze di famiglia vengono valutate, ai sensi delle indicazioni fornite dal ministero con Nota n. 10490 del 01/09/2025, con i seguenti criteri:

ESIGENZE DI FAMIGLIA	
a) Per il ricongiungimento al coniuge ovvero ai figli (1)	p. 6
b) Per ogni figlio di età inferiore a sei anni (2)	p. 4
c) Per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il 18° anno di età (2)	p. 3
d) Per la cura e l'assistenza dei figli portatori di handicap fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti ovvero del coniuge (3) (4)	p. 6
e) Per la cura e l'assistenza dei parenti (diversi dai figli e dal coniuge) ed affini entro il terzo grado, di cui all'art. 33 della legge 104 (4)	p. 3

NOTE Esigenze di famiglia

(1) Il punteggio spetta solo per la sede presente nella provincia di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di emanazione dell'ordinanza, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica anteriore alla data del termine di scadenza di presentazione della domanda; la residenza della persona alla quale si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con certificato anagrafico nel quale dovrà essere indicata la decorrenza della iscrizione stessa, in alternativa, con autocertificazione ai sensi del T.U 445/2000. Dall'iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di emanazione dell'ordinanza. I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere a), b), c), d) sono cumulabili tra loro.

Il punteggio di ricongiungimento spetta anche nel caso in cui nella provincia di residenza del familiare non vi siano istituzioni richiedibili. In tal caso il punteggio sarà attribuito per la provincia più vicina, purché compresa tra le preferenze espresse.

(2) Ai fini della considerazione del figlio come inferiore ai sei anni o che non abbia superato il diciottesimo anno di età si terrà conto della seguente prescrizione: il compimento di sei anni e diciotto anni che avvenga nell'arco di tempo a partire dal primo gennaio al 31 dicembre dell'anno in cui vengono disposti i trasferimenti comporta comunque l'attribuzione rispettivamente di punti 4 e punti 3.

(3) Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

- a) figlio minorato, ovvero coniuge ricoverati permanentemente in un istituto di cura;
- b) figlio minorato, ovvero coniuge bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura da



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA

www.abaroma.it - abaroma@pec.accademiabelleartiroma.it

comportare di necessità la residenza nella provincia in cui è situato l'istituto medesimo;

c) figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private, di cui agli artt. 114, 118 e 122 D.P.R. 9.10.1990 n. 309, programma che comporti di necessità la residenza nella provincia nel cui ambito è situata la struttura stessa, ovvero, presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia come previsto dall'art.122, comma 3, del citato D.P.R. n.309/1990.

(4) Non può essere cumulato il punteggio di cui alle lettere d) ed e) se si riferiscono alla stessa persona.

5. La valutazione delle precedenze di cui al presente comma, per ciascun candidato, segue il previo raggiungimento della soglia del 50% del punteggio massimo previsto nell'ambito del criterio di valutazione dell'esperienza artistica e professionale. L'ordine delle preferenze, in conformità alle indicazioni fornite dal ministero con Nota n. 10490 del 01/09/2025, è la seguente:
- a. Ha titolo a precedenza assoluta alla mobilità, il personale che si trovi, nell'ordine, in una delle seguenti condizioni:
 - soggetti privi di vista
 - soggetti emodializzati (art. 61 L. 270/1982) o soggetti portatori di handicap destinatari dell'art. 21, legge 104/92 con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie 1^a, 2^a e 3^a annesse alla tab. A L. 648/1950.
 - b. Successivamente ai soggetti di cui al punto a) ha titolo ad ottenere la precedenza il personale con patologie gravi che richiedano terapie salvavita a carattere continuativo o ripetuto ed altre assimilabili (ad esempio chemioterapia) a condizione che la mobilità sia nella provincia in cui esista un centro di cura specializzato.
 - c. Successivamente alle categorie di cui ai punti a) e b) hanno titolo ad ottenere la precedenza nelle operazioni di mobilità il personale disabile in situazione di gravità (art. 33 comma 6 L. 104/92) e il personale che assiste il figlio (anche adottato) nonché il coniuge in situazione di gravità (art. 33 commi 5 e 7 L. 104/92). Tale precedenza è riconosciuta anche ai soggetti che, obbligati all'assistenza abbiano interrotto una preesistente situazione di assistenza continuativa a seguito di instaurazione di rapporto. La precedenza opera nella sola provincia di residenza o cura dell'assistito.
 - d. L'attribuzione delle precedenze di cui ai punti a), b) e c) è effettuata esclusivamente sulla base della documentazione prodotta unitamente alla domanda (1).

NOTE Precedenze

1) Il rapporto di discendenza e coniugio deve essere comprovato mediante dichiarazione personale sostitutiva ai sensi del T.U. 28/12/2000, n.445.

In merito alle certificazioni mediche si precisa quanto segue:

- lo stato di disabilità (che non può essere dichiarato mediante autocertificazione) deve risultare da certificazione, acquisita in modalità cartacea o telematica, o anche in copia autenticata, rilasciata dall'INPS o dalle commissioni mediche, funzionanti presso le Aziende sanitarie locali, di cui all'art.4 L. 104/92. Qualora tali commissioni non si pronuncino entro 45 gg. dalla presentazione della domanda, gli interessati, ai sensi dell'art.2 comma 2 D.L. 324/1993, documenteranno, in via provvisoria, la situazione di disabilità, con certificazione rilasciata da un medico specialista nella patologia



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA

www.abaroma.it - abaroma@pec.accademiabelleartiroma.it

denunciata, in servizio presso l'A.S.L. da cui è assistito l'interessato. La mancata emissione dell'accertamento definitivo per il decorso dei 45 gg. dovrà essere rilevata e dichiarata in sede del predetto accertamento provvisorio. Tale accertamento produce effetti fino alla emissione dell'accertamento definitivo da parte della Commissione medica di cui all'art. 4 L. 104/92. È fatto obbligo all'interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto;

- la situazione di disabilità in caso di soggetti con patologie oncologiche può essere documentata, in via provvisoria, qualora le commissioni non si pronuncino, come previsto dall'articolo 6, comma 3- bis del

decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, entro 15 giorni dalla domanda degli interessati. La mancata emissione dell'accertamento definitivo per il decorso dei quindici giorni deve essere rilevata e dichiarata in sede di tale accertamento provvisorio;

- la situazione di gravità delle persone con sindrome di Down può essere documentata, anche ai fini della mobilità, mediante certificazione del medico di base, ai sensi dell'articolo 94 comma 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Tale accertamento produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione medica di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990 n. 295 integrata, ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le A.S.L. È fatto obbligo all'interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto;
- per i lavoratori disabili che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 21, è necessario che nelle predette certificazioni sia chiaramente indicato, oltre alla situazione di handicap, anche il grado di invalidità superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla Legge 10.8.50, n. 648, riconosciute al medesimo, tenuto conto che le certificazioni relative all'invalidità e quelle relative all'accertamento dell'handicap sono distinte.
- per i lavoratori disabili di cui all'articolo 33, comma 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, deve risultare la situazione di gravità della disabilità;
- per le persone disabili assistite (solo figli maggiorenni anche adottati) nelle certificazioni deve risultare la situazione di gravità dell'handicap e la necessità di una assistenza continuativa, globale e permanente, così come previsto dall'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/92. A tal fine:

I) il coniuge deve comprovare che il disabile non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati con una dichiarazione sostitutiva ai sensi del T.U. 28/12/2000, n.445, o mediante certificato rilasciato dalle competenti A.S.L

II) è necessario, inoltre, che venga dimostrato dall'interessato, mediante autocertificazione, che con esclusione del coniuge, non vi siano parenti o affini entro il terzo grado, idonei a prestare assistenza continuativa al disabile e, pertanto, che il trasferendo è l'unico membro della famiglia in grado di provvedere a tale assistenza. Tale unicità di assistenza comporta che nessun altro membro del nucleo familiare si avvalga o si sia avvalso nell'anno accademico 2023/2024 della agevolazione relativa all'art. 33 per il medesimo soggetto portatore di handicap in situazione di gravità; a tal fine il richiedente dovrà presentare una dichiarazione degli altri componenti il nucleo familiare redatta ai sensi del T.U. 28/12/2000, n. 445.

6. I requisiti di precedenza e le relative certificazioni devono essere posseduti alla data di scadenza della presentazione delle domande di mobilità. Variazioni successive che incidano sul possesso dei requisiti non hanno valore ai fini delle precedenze e dei punteggi.



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA

www.abaroma.it - abaroma@pec.accademiabelleartiroma.it

Art. 9 - Valutazione dell'esperienza artistica e professionale del personale docente

1. I titoli relativi all'esperienza artistica e professionale saranno valutati in base alla loro rispondenza con i fabbisogni della ricerca e dell'offerta formativa dell'istituzione che ha emanato il bando, che sono specificati all'art. 1, comma 3 del presente bando.
2. Il candidato potrà presentare fino ad un massimo di 20 (venti) titoli, riferiti all'ultimo decennio di attività (a far data dal 01.01.2015 compreso), ai quali potrà essere assegnato un punteggio complessivo pari a 700 punti.
3. I titoli valutabili sono:

Attività di produzione artistica, pubblicazioni, altri titoli culturali e professionali attinenti al SAD AFAM 102 Storia delle arti visive	Fino a un massimo di punti 700
- Curatela di eventi espositivi; - Curatela di convegni di carattere almeno nazionale; - Pubblicazioni attinenti alla disciplina oggetto del bando; - Partecipazione in qualità di commissario per giurie di concorsi di livello nazionale pertinenti alla disciplina oggetto del bando; - Partecipazione a comitati editoriali, riviste, collane o altre pubblicazioni; - Conseguimento di premi di rilevanza nazionale e internazionale; - Partecipazione a convegni di rilevanza almeno nazionale in qualità di relatore; - Attività di direzione artistica di enti di rilevanza nazionale ed internazionale; - Coordinamento a partecipazione di progetti di ricerca finanziati sulla base di bandi competitivi; - Esperienza professionale non didattica attinente al Settore artistico disciplinare oggetto di concorso.	Presentazione massima di 20 (venti) titoli.

4. La valutazione delle "Attività di produzione artistica, pubblicazioni, altri titoli culturali e professionali" avverrà da parte della Commissione giudicatrice di cui all'art. 7. Sulla base della Declaratoria e dei Campi Disciplinari dello specifico settore, i titoli inerenti all'attività artistico-culturale e professionale saranno graduati in ragione:

- dell'importanza degli Enti, delle Istituzioni, dei Musei, delle Gallerie con cui si è collaborato;
- della qualità delle collaborazioni

Per le pubblicazioni di carattere scientifico si terrà conto:

- della qualità scientifica dei contenuti inerenti alle materie di insegnamento in oggetto;
- del carattere innovativo;
- dell'importanza delle case editrici.



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA

www.abaroma.it - abaroma@pec.accademiabelleartiroma.it

7. Ulteriori eventuali criteri specifici stabiliti dalla commissione, nel rispetto di quelli indicati nel Bando, devono essere definiti nella seduta di insediamento e devono essere pubblicati almeno 5 giorni prima dell'inizio dei lavori.

Art. 10 - Approvazione, pubblicazione, utilizzo della graduatoria di idonei

1. terminate le prove la Commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito dei candidati secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo ottenuto dagli stessi. La graduatoria include i vincitori e gli idonei. L'inclusione in graduatoria è attribuita ai candidati che hanno ottenuto un punteggio non inferiore a 350 su 700 nei titoli di cui al precedente art. 9.
2. Con decreto del Direttore dell'Accademia viene approvata la graduatoria di merito provvisoria. Detto provvedimento è pubblicato sul sito InPA, sul sito istituzionale dell'Accademia di Belle Arti di Roma e sul Portale dei concorsi AFAM.
3. Ogni comunicazione ai candidati sarà in ogni caso effettuata mediante pubblicazione di specifici avvisi sul sito istituzionale dell'Accademia di Belle Arti di Roma.
4. Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione, possono essere presentati, con istanza motivata rivolta al Direttore, reclami per errori materiali. L'istanza dovrà essere presentata tramite PEC all'indirizzo abaroma@pec.accademiabelleartiroma.it.
5. Decorsi i termini di cui sopra, il Direttore procede all'approvazione in via definitiva della graduatoria e dell'elenco idonei, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti previsti all'art. 2, e all'immediata pubblicazione sul portale del reclutamento InPA di cui all'art. 35-ter del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (<https://www.inpa.gov.it/>). La graduatoria definitiva e l'elenco degli idonei sono, inoltre, pubblicati sul sito istituzionale dell'Accademia di Belle Arti di Roma (www.abaroma.it) e sul Portale dei concorsi AFAM (<https://afam-bandi.cineca.it/>).
6. La graduatoria rimane vigente per il solo anno accademico al quale si riferisce il bando.
7. Il candidato può revocare la domanda entro i termini dell'approvazione della graduatoria definitiva.
8. Il Direttore, entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva, notifica al personale individuato e all'istituzione di provenienza l'avvenuto diritto alla mobilità. L'assegnazione non può essere revocata su istanza del dipendente.

Art. 11 - Perfezionamento della mobilità

1. L'esito della mobilità sarà comunicato al Ministero secondo le modalità annualmente disposte dallo stesso.
2. All'esito della mobilità, che avrà comunque decorrenza dal 1° novembre dell'anno accademico di riferimento, il personale individuato come vincitore potrà comunicare all'Accademia la disponibilità a completamento di cattedra presso altre Istituzioni, secondo le modalità indicate nell'apposito Regolamento vigente nella sede di destinazione.



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA

www.abaroma.it - abaroma@pec.accademiabelleartiroma.it

Art. 12 - Ricorsi

1. Avverso il presente bando è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ovvero ricorso giurisdizionale al TAR, a decorrere dalla data di pubblicazione nel portale del reclutamento InPA, di cui all'art. 35-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 13 - Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003 e del Regolamento UE GDPR 2016/679, l'Accademia di Belle Arti di Roma è titolare del trattamento dei dati personali forniti dai candidati. Tali dati sono raccolti, per le finalità di gestione della procedura, dal titolare del trattamento, secondo le modalità previste dal presente bando, per il tramite della piattaforma InPA. Il Responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Direttore dell'Accademia.

Art. 14 - Norme finali

1. L'allegato A al presente decreto costituisce parte integrante dello stesso.
2. Ogni altro atto relativo alla procedura di cui al presente bando sarà pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Accademia di Belle Arti di Roma con valore di notifica.

Roma, 17/11/2025

La Direttrice
Prof.ssa Cecilia Casorati

Allegati: Allegato A
(modello di domanda)



Cecilia Casorati
17.11.2025 17:33:18
GMT+01:00



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA
www.abaroma.it - abaroma@pec.accademiabelleartiroma.it

BANDO DI MOBILITÀ DEL PERSONALE AFAM PER L'A.A. 2025/2026
PERSONALE DOCENTE

ALLEGATO A

SEZIONE A – Dati identificativi

Io sottoscritto

Cognome		Nome	
Nato a (Prov.)		il	
Nazionalità		Codice Fiscale	
Istituzione AFAM di appartenenza			
SAD e Profilo di appartenenza			
Residenza anagrafica			
Domicilio (se diverso dalla residenza)			
Recapito telefonico		PEO	
PEC			

Dichiaro

- ☐ l'insussistenza del vincolo quinquennale di sede
☐ di essere sottoposto al vincolo quinquennale di sede sino alla seguente data: _____
e di possedere i seguenti titoli:

SEZIONE B - TABELLA DI VALUTAZIONE

Anzianità di servizio

N.B. Per “anno” si intende aver svolto almeno 180 giorni, anche non consecutivi e in istituzioni diverse, nell'ambito dello stesso anno accademico. Si intende con il termine “ruolo” il servizio a tempo indeterminato e con il termine “pre-ruolo” il servizio a tempo determinato.

1 Anzianità di servizio comunque prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza (art. 8, co. 2 del Bando, lettera a della Tabella)	anni _____
2 Numero complessivo di anni di servizio pre-ruolo prestato nelle accademie di belle arti, negli ISIA, nei conservatori e negli istituti musicali pareggiati in relazione al corrispondente ruolo e alla fascia di appartenenza (art. 8, co. 2 del Bando, lettera b della Tabella)	anni _____
3 Numero complessivo di anni di servizio pre-ruolo o di ruolo diverso da quello di attuale titolarità prestati nelle accademie, negli ISIA, nei conservatori e negli istituti musicali pareggiati nonché in ruoli o fascia diversi da quello di appartenenza (art. 8, co. 2 del Bando, lettera c della Tabella)	ruolo _____ pre-ruolo _____
4 Numero complessivo di anni di servizio pre-ruolo o di ruolo prestati in altro ordine di scuola (art. 8, co. 2 del Bando, lettera f della Tabella)	ruolo _____ pre-ruolo _____
5 Anzianità di servizio di ruolo (almeno 3 anni), senza distinzione di fascia, prestato senza soluzione di continuità nell'istituzione di attuale titolarità (art. 8, co. 2 del Bando, lettera d della	anni _____



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA
www.abaroma.it - abaroma@pec.accademiabelleartiroma.it

Tabella)	
6 Anzianità di servizio di ruolo (almeno 3 anni) prestato senza soluzione di continuità nell'insegnamento di attuale titolarità, senza distinzione di fascia (art. 8, co. 2 del Bando, lettera e della Tabella)	anni _____

Titoli generali

7 Numero di promozioni di merito distinto (art. 8, co. 3 del Bando, lettera a della Tabella)	_____
8 Numero di inclusioni in graduatorie di merito di pubblici concorsi per esami, o esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza (art. 8, co. 3 del Bando, lettera b della Tabella)	_____
9 Numero diplomi di Accademia di belle arti, di ISIA, di Conservatorio di musica, di Accademia di arte drammatica e danza, nonché diplomi di specializzazione conseguiti nell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia (art. 8, co. 3 del Bando, lettera c della Tabella)	_____
10 Numero dei titoli universitari di laurea, di specializzazione e di dottorato di ricerca (art. 8, co. 3 del Bando, lettera d della Tabella)	_____
11 Numero dei corsi di perfezionamento rilasciati da Università di durata almeno annuale (art. 8, co. 3 del Bando, lettera e della Tabella)	_____

Esigenze di famiglia

12 Ricongiungimento al coniuge o ai figli nella provincia (art. 8, co. 4 del Bando, lettera a della Tabella)	_____
13 Numero dei figli che non abbiano compiuto sei anni di età (art. 8, co. 4 del Bando, lettera b della Tabella)	_____
14 Numero dei figli di età superiore ai sei anni, ma non superiore ai diciotto (art. 8, co. 4 del Bando, lettera c della Tabella)	_____
15 Per la cura e l'assistenza dei figli portatori di handicap fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti ovvero del coniuge (art. 8, co. 4 del Bando, lettera d della Tabella)	_____
16 Per la cura e l'assistenza dei parenti (diversi dai e dal coniuge) ed affini entro il terzo grado, di cui all'art. 33 della Legge 104 (art. 8, co. 4 del Bando, lettera e della Tabella)	_____

SEZIONE C - ALTRE INDICAZIONI

Precedenze (art. 8, co. 5 del Bando)

17 Il docente usufruisce della precedenza prevista per i non vedenti (art. 483 D. L.vo 297/ 94)?	_____ Si No _____ ☐
18 Il docente usufruisce della precedenza prevista dall'art. 21, comma 2, L.104/ 92 o prevista per i docenti emodializzati, art. 61, L.270/ 82?	_____ Si No _____ ☐
19 Il docente usufruisce della precedenza prevista per il personale con patologie gravi che richiedano terapie salvavita a carattere continuativo o ripetuto ed altre assimilabili (ad esempio chemioterapia) a condizione che la mobilità sia nella provincia in cui esista un centro di cura specializzato (art. 8, co. 5 del Bando, lettera b)?	_____ Si No _____ ☐

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA
www.abaroma.it - abaroma@pec.accademiabelleartiroma.it

20 Il docente usufruisce della precedenza prevista per il personale disabile in situazione di gravità (art. 33 comma 6 L. 104/92) e il personale che assiste il figlio (anche adottato) nonché il coniuge in situazione di gravità (art. 33 commi 5 e 7 L. 104/92). Tale precedenza è riconosciuta anche ai soggetti che, obbligati all'assistenza abbiano interrotto una preesistente situazione di assistenza continuativa a seguito di instaurazione di rapporto. La precedenza opera nella sola provincia di residenza o cura dell'assistito (art. 8, co. 5 del Bando, lettera c)	_____ Si No _____ ☐
21 Provincia di residenza o cura del portatore di handicap (genitore) per cui il solo figlio usufruisce della precedenza prevista dall'art. 8, co. 5 del Bando, lettera c [in caso in tale provincia non vi sia alcuna istituzione AFAM della medesima tipologia di quella di provenienza, indicare la provincia più vicina dove c'è un'istituzione AFAM della medesima tipologia di quella di provenienza]	_____



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA
www.abaroma.it - abaroma@pec.accademiabelleartiroma.it

SEZIONE D - DOCUMENTI ALLEGATI

Allegati

n° Allegati

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

**SEZIONE E – DICHIARAZIONE ANZIANITÀ DI SERVIZIO DEL PERSONALE
DOCENTE**

Il/La sottoscritto/a dichiara:

- 1) di aver assunto effettivo servizio nel ruolo di attuale appartenenza dal per
effetto di concorso o di legge e di aver usufruito dei
seguenti periodi di aspettativa senza assegni
.....
.....;
di avere, quindi, una anzianità di servizio - valutabile ai sensi dell'art. 8, co. 2 lettera a) della Tabella di
valutazione - di annidi cui:

	anno	dal	al	Istituzione
anni di servizio prestato successivamente alla nomina in ruolo (1) (2) (3)				
anni..... derivati da retroattività giuridica della nomina coperti da effettivo servizio nel ruolo di appartenenza				

- ☐ l'anzianità di servizio di cui alla lettera a) della tabella di valutazione comprende gli anni di servizio, comunque
prestati nel ruolo di attuale appartenenza successivamente alla decorrenza giuridica della nomina. Va parimenti
considerato servizio di ruolo a tutti gli effetti, quello derivante dalla restitutio in integrum operata a seguito di
pronuncia giudiziale passata in giudicato.
- ☐ al personale docente di ruolo collocato in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni ai sensi dell'art.
2 della legge 13.8.1984, n. 476, per la frequenza del dottorato di ricerca e al personale docente di ruolo
assegnatario di borse di studio – a norma dell'art. 463 del D.Lgs 16/4/1994, n. 297 – da parte di amministratori
statali di enti pubblici, di stati od enti stranieri, di organismi ed enti internazionali, è riconosciuto il periodo di
durata del corso o della borsa di studio come effettivo servizio prestato in ruolo diverso da quello di attuale
titolarità secondo la lettera c) della tabella di valutazione.



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA

www.abaroma.it - abaroma@pec.accademiabelleartiroma.it

☐☐☐ qualora il docente abbia usufruito di periodi di aspettativa per famiglia il punteggio per il servizio di ruolo di cui alle lettere a) e c) della tabella di valutazione sarà attribuito per intero a condizione che nel relativo anno accademico l'interessato abbia prestato un servizio non inferiore a 180 giorni. In caso contrario l'anno non può essere valutato e, pertanto, non sarà attribuito alcun punteggio.

2) aver maturato, anteriormente al servizio di cui al precedente punto 1, la seguente anzianità:

	anno	dal	al	Note	Istituzione
Servizio pre-ruolo prestato nelle Accademie di Belle Arti, negli ISIA e nei Conservatori e negli Istituti Musicali Pareggiati in relazione al corrispondente ruolo di appartenenza (4) (7) (8) (art. 8, co. 2 del Bando, lettera b della Tabella)					
Servizio pre-ruolo o di ruolo diversi da quello di attuale titolarità prestato nelle accademie, negli ISIA, nei conservatori e negli istituti musicali pareggiati nonché in ruoli o fascia diversi da quello di appartenenza (5) (6) (7) (8) (art. 8, co. 2 del Bando, lettera c della Tabella)					
Servizio pre-ruolo o di ruolo prestato in qualità di docente presso altri ordini di scuola (6) (8) (art. 8, co. 2 del Bando, lettera f della Tabella)					

(4) l'anzianità di cui alla lettera b della tabella di valutazione comprende il servizio pre-ruolo relativo al ruolo di appartenenza, prestato nelle Accademie (ivi comprese le Accademie statizzate purché servizio prestato con contratto subordinato inquadrato nel CCNL AFAM), negli ISIA, nei Conservatori e negli Istituti Musicali pareggiati; tale anzianità si riferisce anche al servizio non di ruolo ivi compreso quello militare prestato in costanza di rapporto di impiego nello stesso ruolo di appartenenza.

(5) l'anzianità di cui alla lettera c) della tabella di valutazione comprende gli anni di servizio prestati nelle Accademie (ivi comprese le Accademie statizzate purché servizio prestato con contratto subordinato inquadrato nel CCNL AFAM), negli ISIA, nei Conservatori e negli Istituti Musicali pareggiati riferiti, sia al servizio pre-ruolo, sia a quello di ruolo diversi da quello di attuale titolarità, ivi compreso il servizio militare prestato in costanza di rapporto di impiego in ruoli diversi da quelli di appartenenza. L'anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza, anteriore alla decorrenza economica, rientra nell'anzianità prevista dalla lettera c) qualora non sia stato prestato alcun servizio o se il servizio non sia stato prestato nel ruolo di appartenenza.

(6) qualora il docente abbia usufruito di periodi di aspettativa per famiglia il punteggio per il servizio di ruolo di cui alle lettere a) e c) della tabella di valutazione sarà attribuito per intero a condizione che nel relativo anno accademico l'interessato abbia prestato un servizio non inferiore a 180 giorni. in caso contrario l'anno non può essere valutato e, pertanto, non sarà attribuito alcun punteggio.

(7) il servizio presso gli Istituti Superiori di Studi Musicali non statali (ex IMP) è valutato al pari di quello prestato nei Conservatori di Musica.

(8) il servizio svolto con contratto subordinato ai sensi del CCNL AFAM presso le Accademie storiche statizzate è valutato al pari di quello prestato nelle Accademie di Belle Arti.



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA

www.abaroma.it - abaroma@pec.accademiabelleartiroma.it

3) aver maturato la seguente continuità di servizio:

	n. anni	dal	al	Note	Istituzione
Servizio di ruolo prestato ininterrottamente da almeno 3 anni senza soluzione di continuità nell'istituzione di attuale titolarità (9) (10) (art. 8, co. 2 del Bando, lettera d della Tabella)					
Servizio di ruolo prestato ininterrottamente da almeno 3 anni senza soluzione di continuità nell'insegnamento (senza distinzione di fascia) di attuale titolarità (9) (10) (art. 8, co. 2 del Bando, lettera e della Tabella)					

(9) il servizio presso gli Istituti Superiori di Studi Musicali non statali (ex IMP) è valutato al pari di quello prestato nei Conservatori di Musica. Per il personale docente il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità in tali istituti nell'insegnamento di attuale titolarità è valutato ai sensi della lettera e). Nel caso di istituti statizzati, per il personale docente il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità nell'istituzione di attuale titolarità è valutato ai sensi della lettera d) a decorrere dall'immissione in ruolo presso l'ex IMP, purché l'immissione in ruolo sia successiva al pareggiamento dell'Istituto; in caso l'immissione in ruolo sia avvenuta prima del pareggiamento, il servizio di ruolo è valutato a decorrere dal pareggiamento.

(10) il servizio svolto con contratto subordinato ai sensi del CCNL AFAM presso le Accademie storiche statizzate è valutato al pari di quello prestato nelle Accademie di Belle Arti. Per il personale docente il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità in tali accademie nell'insegnamento di attuale titolarità è valutato ai sensi della lettera e). Nel caso di accademie statizzate, per il personale docente il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità nell'istituzione di attuale titolarità con contratto ai sensi del CCNL AFAM è valutato ai sensi della lettera d) a decorrere dall'immissione in ruolo presso l'accademia.

SEZIONE F – ESPERIENZA ARTISTICA E PROFESSIONALE

Il candidato potrà presentare fino ad un massimo di 20 (venti) titoli, riferiti all'ultimo decennio di attività (a far data dal 01.01.2016 compreso), ai quali potrà essere assegnato un punteggio complessivo pari a 700 punti.

1. Titolo
Descrizione
Allegato

2. Titolo
Descrizione
Allegato



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA
www.abaroma.it - abaroma@pec.accademiabelleartiroma.it

3. Titolo
Descrizione
Allegato

4. Titolo
Descrizione
Allegato

5. Titolo
Descrizione
Allegato

6. Titolo
Descrizione
Allegato

7. Titolo
Descrizione
Allegato

8. Titolo
Descrizione
Allegato

9. Titolo
Descrizione
Allegato

10. Titolo
Descrizione
Allegato

11. Titolo
Descrizione
Allegato

12. Titolo
Descrizione
Allegato

13. Titolo



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA
www.abaroma.it - abaroma@pec.accademiabellertiroma.it

Descrizione
Allegato

14. Titolo
Descrizione
Allegato

15. Titolo
Descrizione
Allegato

16. Titolo
Descrizione
Allegato

17. Titolo
Descrizione
Allegato

18. Titolo
Descrizione
Allegato

19. Titolo
Descrizione
Allegato

20. Titolo
Descrizione
Allegato

DATA

FIRMA